



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Dipartimento
di **SCIENZE GIURIDICHE**

Prof.ssa Maria Caterina Baruffi

mariacaterina.baruffi@univr.it

La crisi fra coniugi appartenenti a Stati diversi. *La responsabilità genitoriale*

Bergamo, 10 febbraio 2017

Informazioni utili

Sito del Portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice):

<https://e-justice.europa.eu>

- Per le questioni di famiglia:

https://e-justice.europa.eu/content_family_matters

- Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale:

https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_civil_and_commercial_matters-21-it.do

Normativa europea:

<http://eur-lex.europa.eu>

Sentenze della Corte di giustizia dell'UE:

<http://curia.europa.eu>

Gli strumenti internazionali privatistici a tutela dei diritti dei minori

- [Regolamento \(CE\) n. 2201/2003](#) del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (*Bruxelles II bis*)
- [Proposta](#) di regolamento concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (**rifusione**), COM(2016) 411 final del 30 giugno 2016

- **Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980** sugli aspetti civile della sottrazione internazionale di minori (ratificata e resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994 n. 64, in *Gazz. Uff.*, n. 23 del 29.1.1994, suppl. ord. n. 16)
- **Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996** relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (ratificata e resa esecutiva con legge 18 giugno 2015, n. 101, in *Gazz. Uff.*, n. 157 del 9 luglio 2015)

Reg. 2201/2003

In vigore dal 1°.4.2004

**In applicazione dal
1°.3.2005**

Caratteri generali

- **Vantaggi:** non richiede la ratifica degli Stati; prevale sul diritto nazionale; Interpretazione uniforme per rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 68).
- **Atto doppio** competenza giurisdizionale + riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere.

Reg. 2201/2003-Caratteri generali

- **Ambito applicazione spaziale:** territorio degli Stati membri UE (no Danimarca), convenuto non deve necessariamente essere cittadino di uno Stato o ivi risiedere (anche per due stranieri, si vedano, tra tutte, Trib. Belluno 6.03.2009; Trib. Belluno 05.10.2010; Trib. Belluno 30.12.11 con convenuto contumace; Trib. Belluno 23.12.2014)

Cittadini italiani anche non residenti

Reg. 2201/2003. Caratteri generali – Segue n. 1

Nelle materie comprese nel suo ambito di applicazione il reg. **prevale**

- sulle convenzioni internazionali e
- sul regime generale della l. 218/1995.

Obiettivi

- Procedura semplice ed uniforme di riconoscimento ed esecuzione e norme sulla giurisdizione per ottenere la libera circolazione delle decisioni.
- Garantire il diritto del minore a mantenere contatti diretti e personali con entrambi i genitori.
- Centralità dell'**interesse superiore del minore** inteso come interesse concreto cui deve essere assicurata la tendenziale prevalenza nel bilanciamento con i diritti e gli interessi di chi si trova in relazione con lui.

- Ambito di applicazione
- Giurisdizione (artt. 8: residenza abituale;
9: mutamento lecito;
10: illecito → sottrazione;
Eccezioni: artt. 12: proroga;
15: forum (non) conveniens
- L applicabile → **Convenzione Aja 1996**
- Riconoscimento ed esecuzione

Art. 1 Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

- a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;
- b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

- a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
- b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
- c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;
- d) la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
- e) le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore.

- 3. Il presente regolamento non si applica:**
- a) alla determinazione o all'impugnazione della filiazione;
 - b) alla decisione relativa all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione;
 - c) ai nomi e ai cognomi del minore;
 - d) all'emancipazione;
 - e) alle obbligazioni alimentari;
 - f) ai trust e alle successioni;
 - g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

Ambito di applicazione Sentenze CGUE

- 27 novembre 2007, C-435/06, *C*
- 26 aprile 2012, C-92/12 PPU, *Health Service Executive*
- 9 settembre 2015, C-4/14, *Bohez*
- 6 ottobre 2015, C-404/14, *Matoušková*
- 21 ottobre 2015, C-215/15, *Gogova*

Esclusioni

- Non è invocabile per questioni interne, anche se in Stati plurilegislativi (*High Court of Justice in Northern Ireland* 25.2.2008: *Galles e Irlanda del Nord*) in quanto questione processuale civile interna. V. tuttavia sent. 2006 in cui giudice non sposta la causa radicata erroneamente.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) "autorità giurisdizionale": tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1;
- 2) "giudice": designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;
- 3) "Stato membro": tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;
- 4) "decisione": una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

5) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui è stata resa la decisione da eseguire;

6) "Stato membro dell'esecuzione": lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione;

7) "responsabilità genitoriale": i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

Segue: Art. 2 Definizioni

- 8) "titolare della responsabilità genitoriale": qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;
- 9) "diritto di affidamento": i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;
- 10) "diritto di visita": in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;
- 11) "trasferimento illecito o mancato ritorno del minore": il trasferimento o il mancato rientro di un minore:
 - a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro,

Segue: Art. 2 Definizioni

e

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.

Definizioni

Sentenze CGUE

- 2 aprile 2009, C-523/07, *A*
- 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, *McB*
- 26 aprile 2012, C-92/12 PPU, *Health Service Executive*
- 9 ottobre 2014, C-376/14 PPU, *C c. M*

Nozioni

- **Minore:** nozione devoluta al diritto nazionale (18 anni); diverso dalla Conv. Aja 1996.
- **Decisione:** prescinde dalla *natura del provvedimento* e dalla sua *denominazione*, essendovi ricompresi, a titolo esemplificativo, decreti, sentenze o ordinanze (art. 2 n. 4), e dal *carattere definitivo*. Anche i *provvedimenti provvisori*.
- **Giudice** è anche il titolare di competenze equivalenti nelle materie disciplinate dal reg. (art. 2 n. 2), come ad es. i servizi sociali, per la natura amministrativa che i procedimenti rivestono in alcuni ordinamenti degli Stati membri (ad esempio, Svezia).

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

Art. 59 Relazione con altri strumenti

1. Fatti salvi gli articoli 60, 63, 64 e il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.

2. a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.

b) È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.

c) I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.

d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II del presente regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III del regolamento stesso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) copia degli accordi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e delle relative leggi uniformi di applicazione;

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.

Art. 60 Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

- a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;
- b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;
- c) convenzione dell'Aia, del 1o giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;
- d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento;
- e) convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

Art. 61 Relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori

Nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, il presente regolamento si applica:

- a) se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;
- b) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro che è parte contraente di detta convenzione.

Coordinamento con convenzioni

- Artt. 59, 60, 61. Regola generale: sostituzione del reg. alle convenzioni vigenti concluse tra due o più Stati membri.
- Prevalenza del reg. sulla Convenzione Aja (ma coordinamento) e Lussemburgo 1980 tra Stati membri; in uno Stato terzo parte dell'Aja 1980 si applica la Convenzione. La Convenzione Aja 1980 è spesso richiamata.

- Prevalenza del reg. sulla **convenzione Aja 1996** se minore ha la sua residenza abituale sul territorio di uno Stato membro (no Danimarca); prevalenza della convenzione se residenza abituale è in uno Stato membro parte dell'accordo.
- Prevalenza del reg. per riconoscimento ed esecuzione decisioni emesse da un giudice competente di uno Stato membro, anche se minore risiede abitualmente in uno Stato non membro parte della convenzione.
- Per la legge applicabile si applica sempre la convenzione per mancanza di disciplina nel reg.

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Art. 8 Competenza giurisdizionale generale

- 1.** Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
- 2.** Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.

Sentenze CGUE

- 2 aprile 2009, C-523/07, *A*
- 22 dicembre 2010, C-497/10 PPU, *Mercredi*
- 9 ottobre 2014, C-376/14 PPU, *C c. M*

Altre norme sulla competenza

Art. 9 Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore

- 1.** In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all'articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.
- 2.** Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1, ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

Art. 10 Competenza nei casi di sottrazione di minori

In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;

o

b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

Segue: Art. 10 Competenza nei casi di sottrazione di minori

- i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;
- ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);
- iii) un procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell'articolo 11, paragrafo 7;
- iv) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.

Art. 11 Ritorno del minore

1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in seguito "la convenzione dell'Aia del 1980") per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

2. Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

3. Un'autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.

Fatto salvo il primo comma l'autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

4. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all'articolo 13, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.
5. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.
6. Se un'autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980, l'autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all'autorità giurisdizionale competente o all'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L'autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall'emanazione del provvedimento contro il ritorno.

7. A meno che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stata adita da una delle parti, l'autorità giurisdizionale o l'autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all'autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest'ultima esamini la questione dell'affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l'autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

8. Nonostante l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore.

Art. 12 Proroga della competenza

1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore.

2. La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;

o

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato;

o

c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

3. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato
e

b) la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all'interesse superiore del minore.

4. Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia nell'interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato.

Art. 13 Competenza fondata sulla presenza del minore

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.

Art. 14 Competenza residua

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

Proroga della competenza Sentenze CGUE

- 1° ottobre 2014, C-656/13, *E c. B*
- 12 novembre 2014, C-656/13, *L c. M*
- 21 ottobre 2015, C-215/15, *Gogova*

Rapporti con domande accessorie

Art. 3 Reg. 4/2009

CG, 16.7.15, C-184/14, *A c B*

Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

- a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o
- b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o

c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo **stato delle persone** qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia *accessoria* a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o

d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla **responsabilità genitoriale** qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia *accessoria* a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.

Art. 20 Provvedimenti provvisori e cautelari

1. In casi d'urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

Provvedimenti provvisori e cautelari

Sentenze CGUE

- 2 aprile 2009, C-523/07, *A*
- 23 dicembre 2009, C-403/09 PPU, *Detiček*
- 1° luglio 2010, C-211/10 PPU, *Povse c. Alpago*
- 15 luglio 2010, C-256/09, *Purrucker I*
- 9 novembre 2010, C-296/10, *Purrucker II*

Coordinamento dell'esercizio della competenza

- **Art. 17:** verifica d'ufficio della competenza (anche in caso di costituzione del convenuto)
- **Litispendenza:** domande con medesimo oggetto, medesimo titolo e vertenti su uno stesso minore (sospensione e declaratoria di incompetenza; trasferimento/riassunzione istanza).

No rilevanza tra provvedimenti cautelari/merito

- **Art. 16:** momento di avvio della lite: (i) deposito dell'atto introduttivo del giudizio presso il giudice oppure (ii) ricezione dell'atto da parte dell'autorità deputata alla sua notifica
- **No efficacia preclusiva al giudicato:** possibilità di proposizione una nuova azione purché siano variate le circostanze (eccezione in sede cautelare: Deticek).

RICONOSCIMENTO

Art. 21 Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell'elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.

Art. 22 Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
- c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
- d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Art. 23 Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

- a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;
- c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

- d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;
- e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;
- f) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risiede, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto;
- o
- g) se la procedura prevista dall'articolo 56 non è stata rispettata.

Art. 24 Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.

ESECUZIONE

Art. 28 Decisioni esecutive

1. Le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.
2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.

Art. 29 Giudici territorialmente competenti

1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.
2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del minore cui l'istanza si riferisce.

Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro dell'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.

Art. 30 Procedimento

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita. Tuttavia, se la legge dello Stato membro dell'esecuzione non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.
3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 37 e 39.

Art. 31 Decisione dell'autorità giurisdizionale

1. L'autorità giurisdizionale adita decide senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.
2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.
3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

Art. 32 Comunicazione della decisione

La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Art. 33 Opposizione

1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. L'opposizione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale di cui all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4. Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti all'autorità giurisdizionale dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 18.
5. L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Art. 34 Autorità giurisdizionale dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.

Art. 35 Sospensione del procedimento

1. L'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 33 o dell'articolo 34 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento di esecuzione se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1.

Art. 36 Esecuzione parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere concessa per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale autorizza l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.

2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 39 SULLE DECISIONI RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

1. Stato membro di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica
3. Titolari di un diritto di visita
 - 3.1. Cognome, nome
 - 3.2. Recapito
 - 3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4. Titolari della responsabilità genitoriale diversi da quelli menzionati al punto 3

4.1.

4.1.1. Cognome, nome

4.1.2. Recapito

4.1.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.2.

4.2.1. Cognome, nome

4.2.2. Recapito

4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.3.

4.3.1. Cognome, nome

4.3.2. Recapito

4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

Segue: Allegato II (3)

5. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione

5.1. Denominazione

5.2. Luogo

6. Decisione

6.1. Data

6.2. Numero di riferimento

6.3. Si tratta di decisione resa in contumacia?

6.3.1. No

6.3.2. Sì

7. Minori oggetto della decisione (1)

7.1. Nome, cognome e data di nascita

7.2. Nome, cognome e data di nascita

7.3. Nome, cognome e data di nascita

7.4. Nome, cognome e data di nascita

8. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

9. Attestato di esecutività e notificazione

9.1. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine?

9.1.1. Sì

9.1.2. No

9.2. La decisione è stata notificata alla parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere?

9.2.1. Sì

9.2.1.1. Nome e cognome della parte

9.2.1.2. Recapito

9.2.1.3. Data della notificazione

9.2.2. No

10. Informazioni specifiche per le decisioni relative al diritto di visita se è richiesto l'exequatur ai sensi dell'articolo 28.

Tale possibilità è prevista all'articolo 40, paragrafo 2:

10.1. Modalità di esercizio del diritto di visita (se e nella misura in cui tali precisazioni figurano nella decisione)

10.1.1. Data, ora

10.1.1.1. Inizio

10.1.1.2. Fine

10.1.2. Luogo

10.1.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale

10.1.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita

10.1.5. Limitazioni connesse con l'esercizio del diritto di visita

11. Informazioni specifiche per le decisioni relative al ritorno del minore se è richiesto l'exequatur ai sensi dell'articolo 28. Tale possibilità è prevista all'articolo 40, paragrafo 2:

11.1. La decisione prevede il ritorno del minore

11.2. Persona presso la quale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura nella decisione)

11.2.1. Cognome, nome

11.2.2 Recapito

Fatto a ,
il

Firma e/o timbro

- **Diniego** solo per motivi tassativi art. 23; decisione senza indugio, *inaudita altera parte*; divieto di riesame nel merito.
- **Opposizione** (**successiva** alla comunicazione alla parte interessata della dec. del giudice ed **eventuale**) alla dichiarazione di esecutività: alla CdA entro 1 mese dalla notifica se concessa l'esecutività (in caso di rigetto nessun termine), in contraddittorio.
- Tuttavia CG 11.7.08: se il procedimento è volto alla declaratoria di non riconoscibilità, il contraddittorio va instaurato immediatamente.
- **Contro** decisione su opposizione: ricorso in Cassazione.

Esecuzione di talune decisioni
in materia di diritto di visita e di
talune decisioni che prescrivono
il ritorno del minore

Art. 40 Campo d'applicazione

1. La presente sezione si applica:

a) al diritto di visita; e

b) al ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8.

2. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l'esecuzione in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

Art. 41 Diritto di visita

1. Il diritto di visita di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine in accordo con il paragrafo 2.

Anche se il diritto interno non prevede l'esecutività di diritto, nonostante un eventuale ricorso, di una decisione che accorda un diritto di visita, l'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione esecutiva.

2. Il giudice di origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1, sulla base del modello standard di cui all'allegato III (certificato sul diritto di visita), solo nei seguenti casi:

a) in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o, è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente;

b) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;

e

c) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.

3. Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall'atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il certificato è rilasciato d'ufficio quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, il certificato è rilasciato a richiesta di una delle parti.

Art. 42 Ritorno del minore

1. Il ritorno del minore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine conformemente al paragrafo 2.

Anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8, l'autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva.

2. Il giudice di origine che ha emanato la decisione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se:

a) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;

b) le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e

c) l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980.

Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure.

Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all'allegato IV (certificato sul ritorno del minore).

Il certificato è compilato nella lingua della decisione.

Esecuzione Sentenze CGUE

- 11 luglio 2008, C-195/08 PPU, *Rinau*
- 26 aprile 2012, C-92/12 PPU, *Health Service Executive*
- 9 settembre 2015, C-4/14, *Bohez*

Esecuzione diritto di visita (art. 41) e ritorno del minore (art. 42)

- **Abolizione** dell'*exequatur* sostituito dal *certificato* (modelli all.; v. slide successiva) che equipara le decisioni a quelle pronunciate nello Stato di esecuzione.
- Impossibilità di opporsi all'esecuzione
- **Scopo**: rendere più semplice ed immediata la tutela del diritto di visita; assicurare il rientro del minore.
- **Documenti richiesti**: copia autentica della decisione, certificato (artt. 41 o 42) tradotti nella lingua dello Stato di esecuzione o altra accettata.
- **Modalità procedurali**: norme dello Stato di esecuzione.

Certificato (artt. 41 e 42)

- Deve attestare il rispetto delle **garanzie procedurali**, contenere informazioni di carattere pratico e misure fissate nel provvedimento di ritorno;
- rilasciato d'**ufficio** quando la decisione è esecutiva, altrimenti su richiesta di una delle parti;
- stessa lingua della decisione;
- segue le sorti della decisione;
- no riesame nel merito; solo correzione errori materiali; se contenuto è inesatto per mancanza requisiti solo impugnazione della decisione nello Stato di origine;
- non impugnabile; controllo sulla conformità con opposizione all'esecuzione (art. 615 cpc);
- Sentenza CG 11.7.2008, *Rinau*.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 41 PARAGRAFO 1, SULLE DECISIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI VISITA

1. Stato membro di origine
2. Autorità giurisdizionale o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica
3. Titolari di un diritto di visita
 - 3.1. Cognome, nome
 - 3.2. Recapito
 - 3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4. Titolari della responsabilità genitoriale diversi da quelli menzionati al punto 3

Segue: Allegato III (2)

4.1. Madre

4.1.1. Cognome, nome

4.1.2. Recapito

4.1.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.2. Padre

4.2.1. Cognome, nome

4.2.2. Recapito

4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.3. Altri

4.3.1. Cognome, nome

4.3.2. Recapito

4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

5. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione

5.1. Denominazione

5.2. Luogo

6. Decisione

6.1. Data

6.2. Numero di riferimento

7. Minori oggetto della decisione (1)

7.1. Nome, cognome e data di nascita

7.2. Nome, cognome e data di nascita

7.3. Nome, cognome e data di nascita

7.4. Nome, cognome e data di nascita

8. La decisione è esecutiva nello Stato membro di origine?

8.1. Sì

8.2. No

9. La domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in maniera tale che questi ha potuto presentare le proprie difese o è stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione

10. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate

11. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità

12. Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita (se e nella misura in cui tali precisazioni figurano nella decisione)

12.1. Data, ora

12.1.1. Inizio

12.1.2. Fine

12.2. Luogo

12.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale

12.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita

12.5. Limitazioni connesse all'esercizio del diritto di visita

13. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a ,
il

Firma e/o timbro

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 47, PARAGRAFO 1 SUL RITORNO DEL MINORE

1. Stato membro di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica
3. Persona presso il quale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura nella decisione)
 - 3.1. Cognome, nome
 - 3.2. Recapito
 - 3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4. Titolari della responsabilità genitoriale (2)

4.1.Madre

4.1.1.Nome e cognome

4.1.2.Recapito (se i dati sono disponibili)

4.1.3.Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.2.Padre

4.2.1.Nome e cognome

4.2.2.Recapito (se i dati sono disponibili)

4.2.3.Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.3.Altri

4.3.1.Nome e cognome

4.3.2.Recapito (se i dati sono disponibili)

4.3.3.Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

5. Difensore (se i dati sono disponibili)

5.1. Cognome, nome

5.2. Recapito (se i dati sono disponibili)

6. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione

6.1. Denominazione

6.2. Luogo

7. Decisione

7.1. Data

7.2. Numero di riferimento

8. Minori oggetto della decisione

8.1. Nome, cognome e data di nascita

8.2. Nome, cognome e data di nascita

8.3. Nome, cognome e data di nascita

8.4. Nome, cognome e data di nascita

9. La decisione dispone il ritorno del minore

Segue: Allegato IV (4)

10. La decisione può essere impugnata secondo la legislazione dello Stato membro di origine?

10.1. Sì

10.2. No

11. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità

12. Le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate

13. La decisione stabilisce il ritorno del minore e il giudice nella sua sentenza ha tenuto conto dei motivi e degli elementi di prova sui quali si basa la decisione adottata conformemente all'articolo 13, lettera b), della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori

14. Se del caso, le modalità delle misure adottate dal giudice o dalle autorità al fine di assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato membro in cui risiede abitualmente

Segue: Allegato IV (5)

15. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a ,
il

Firma e/o timbro

COOPERAZIONE FRA AUTORITÀ CENTRALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Art. 53 Designazione

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricata di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero essere inviate direttamente all'autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente, quest'ultima deve inoltrarla all'autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo.

Art. 54 Funzioni generali

Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull'ordinamento e sulle procedure nazionali e adottano misure generali per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A tal fine si ricorre alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE.

Art. 55 Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale

Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l'ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali:

- a) a raccogliere e a scambiare informazioni:
 - i) sulla situazione del minore;
 - ii) sugli eventuali procedimenti in corso; o
 - iii) sulle decisioni adottate relativamente al minore;

- b) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore;
- c) a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, in relazione soprattutto all'attuazione dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 15;
- d) a fornire informazioni e sostegno utili all'attuazione dell'articolo 56 da parte delle autorità giurisdizionali;
- e) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.

Art. 56 Collocamento del minore in un altro Stato membro

- 1.** Qualora l'autorità giurisdizionale competente in virtù degli articoli da 8 a 15 intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, egli consulta preventivamente l'autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato membro se in tale Stato membro è previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori.
- 2.** La decisione sul collocamento di cui al paragrafo 1 può essere presa nello Stato membro richiedente soltanto se l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento.
- 3.** Le modalità relative alla consultazione o all'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.

4. Qualora l'autorità giurisdizionale competente ai sensi degli articoli da 8 a 15 decida di collocare il minore in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, e in quest'ultimo Stato membro non sia previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori, egli lo comunica all'autorità centrale o ad un'autorità competente di quest'ultimo Stato membro.

Art. 57 Metodo di lavoro

1. I titolari della responsabilità genitoriale possono rivolgere una domanda di assistenza, di cui all'articolo 55, all'autorità centrale dello Stato membro in cui risiedono abitualmente ovvero all'autorità centrale dello Stato membro in cui si può trovare o risiede abitualmente il minore. In generale, la domanda contiene tutte le informazioni disponibili che ne possono agevolare l'esecuzione. Se la domanda di assistenza riguarda il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, il titolare della responsabilità genitoriale vi acclude i pertinenti certificati di cui all'art. 39, all'art. 41, par. 1, o all'art. 42, par. 1.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali delle Istituzioni della Comunità, diverse dalla sua, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere redatte.
3. L'assistenza delle autorità centrali a norma dell'articolo 55 è gratuita.
4. Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

Art. 58 Riunioni

1. Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.
2. Le riunioni sono convocate conformemente alla decisione 2001/470/CE relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Collaborazione internazionale (artt. 53 ss.)

- Competenza delle **Autorità centrali** nazionali secondo il modello della Convenzione dell'Aja del 1980.
- **Funzione** informativa su ordinamenti e procedure nazionali;
- **Compiti**: informazione ed assistenza a chi chiede il riconoscimento; favorire la soluzione delle controversie con mezzi alternativi (mediazione); intervento in caso di collocamento presso istituti o famiglie;
- Riunioni periodiche nell'ambito della rete giudiziaria europea.

Convenzione dell'Aja del 1996 sulla protezione dei minori

ratificata e resa esecutiva in Italia con
Legge 18 giugno 2015 n. 101 (ma
mancano le norme di adeguamento,
v. ddl. 1552 bis), si applica dal
1^o.01.2016

Conv. Aja 19.10.96: giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione, cooperazione

- In vigore per 45 Stati, ma v. anche Cuba;
- tra gli Stati membri UE è in vigore dal 25 novembre 2012, tranne che per:
 - Svezia (dal 1^o gennaio 2013)
 - Belgio (dal 1^o novembre 2014)
 - **Italia** (dal 1^o gennaio 2016)
- Ultime adesioni:
 - Norvegia (dal 1^o luglio 2006)
 - Serbia (dal 1^o novembre 2016)
 - Turchia (dal 1^o febbraio 2017)

Obiettivi della Convenzione

- rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale;
- evitare conflitti tra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori;
- promuovere l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori

VALORI GUIDA



**Interesse superiore del
minore**

**Convenzione ONU 1989
sui diritti del fanciullo**

Ambiti di intervento

- Individuazione dello Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore (incluse le misure sulla resp. genitoriale)
- Determinazione della legge applicabile a dette misure di protezione e alla resp. genitoriale
- Semplificazione della circolazione delle misure di protezione negli Stati contraenti
- Rafforzamento della cooperazione

«Responsabilità genitoriale»

potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore

Ambito di applicazione *ratione personae*:

La Convenzione si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al compimento dei 18 anni

- Diverso dal Reg. che non dice nulla in proposito

(Art. 42(2) l. 218/1995 – minori anche se considerati tali dalla legge di cittadinanza)

Ambito di applicazione soggettivo

La residenza abituale del minore in uno Stato contraente non è presupposto di applicazione delle norme della Convenzione

Ambito di applicazione *ratione temporis*



```
graph TD; A[Ambito di applicazione ratione temporis] --> B[Competenza]; A --> C[Riconoscimento/esecuzione];
```

Competenza

si applicano in uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della Convenzione in tale Stato

Riconoscimento/esecuzione

si applicano se la misura sia stata adottata dopo l'entrata in vigore della Convenzione tra i due Stati contraenti in questione

Ambito di applicazione *ratione materiae*

Misure di protezione a tutela del minore e dei suoi beni, tra cui a titolo esemplificativo....


- a. l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché la sua delega;
- b. il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello di abituale residenza;
- c. la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
- d. la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;
- e. il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite *kafala* o istituto analogo;
- f. la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona che se ne faccia carico;
- g. l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni del minore.

Coordinamento tra le fonti

Parziale sovrapponibilità al Reg. Brux. II bis.

V. Anche slides su reg. 220172003

Prevalenza del Reg. Brux. II bis



Competenza

se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro

Riconoscimento ed esecuzione

se la misura è stata adottata da uno Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro ma contraente la Conv.

Criterio generale di competenza

Residenza abituale del minore (art. 5)

Trasferimento di residenza in pendenza del procedimento

NO PERPETUATIO FORI

Deroghe al criterio della residenza abituale?

Minori
particolarmente
vulnerabili (art. 6)

Illecito trasferimento/
illecito mancato ritorno
(art. 7)

**Permane competenza del
giudice dell'ultima residenza
abituale del minore fino a che il
minore acquisisce la residenza
abituale nello Stato del rifugio**

Rimessione
(*Forum non
conveniens*):
art. 8

Rivendicazione
(*forum
conveniens*):
art. 9

Ipotesi eccezionale :

Interesse superiore del minore

Foro del divorzio (art. 10)

Competenza ad adottare misure di protezione del minore e dei suoi beni riconoscibile all'autorità di uno Stato contraente, presso cui penda un procedimento avviato da un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, se

- uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore; e
- la competenza di tale autorità ad adottare simili misure sia stata accettata dai genitori, nonché da qualsiasi altra persona che abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore; e
- se tale competenza sia conforme al superiore interesse del minore.

Legge applicabile

- **Art. 15:** attribuzione o estinzione responsabilità genitoriale attraverso un procedimento giurisdizionale > si applica *lex fori*, quando competenza determinata in base alla Conv. – ma anche al Reg. 2201/2003: coincidenza tra *forum* e *ius* (le autorità applicano la propria legge).
- **Art. 16:** attribuzione o estinzione della responsabilità genitoriale (di pieno diritto) senza intervento dell'autorità giurisdizionale o amministrativa o per accordo > legge della residenza abituale del minore.
- **Art. 17:** per le vicende successive, ovvero per l'esercizio della responsabilità genitoriale, si applica la legge della residenza abituale del minore.
- **Art. 18:** autorità giurisdizionale o amministrativa che revoca o modifica le modalità della responsabilità genitoriale attribuita ex art. 16 > legge del foro (art. 15).

Riconoscimento (artt. 23-24)


automatico
(art. 23: «le misure saranno riconosciute di pieno diritto»)

possibilità di esercitare un'azione di accertamento positivo o negativo sulla sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento


- non contrarietà all'ordine pubblico, tenuto conto del superiore interesse del minore
- ascolto nel procedimento straniero, ove non inopportuno, del minore stesso oppure della persona che si ritiene pregiudicata dal relativo provvedimento la propria responsabilità genitoriale (tranne casi di urgenza)
- assenza di un provvedimento incompatibile adottato successivamente in uno Stato contraente o nello Stato terzo di residenza abituale e suscettibile di essere riconosciuto nello Stato richiesto
- fondatezza della competenza dell'autorità che ha adottato il provvedimento ai sensi della Conv.

Esecuzione (artt. 26-27)

Misure dichiarative esecutive in uno Stato contraente



- vengono dichiarate esecutive o registrate secondo una procedura di exequatur quanto più semplice e rapida
- non sono soggette ad una rivalutazione in punto di merito



- vengono eseguite come fossero misure domestiche
- vengono eseguite conformemente alla legge dello Stato richiesto e tenuto conto del superiore interesse del minore

Proposta di regolamento
concernente la competenza, il
riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, e la
sottrazione internazionale di
minori (**rifusione**), COM(2016)
411 final del 30 giugno 2016¹¹¹

Benefici previsti

- tempi più brevi per la risoluzione dei procedimenti
- possibilità di evitare le onerose spese che generalmente tali procedure comportano.

- ad esempio, nel caso del procedimento di rientro, i genitori se intraprendono un processo di mediazione, evitano eventuali spese legali, che per l'intero procedimento corrispondono in media a 2 200 euro.
- L'abolizione del procedimento di exequatur permetterà di risparmiare dai 1 100 ai 4 000 euro per ogni caso giudiziario in alcuni Stati membri.
- Un'esecuzione più rapida permetterà alle famiglie di risparmiare sulle spese per un avvocato specializzato, la cui stima, a seconda degli Stati membri, varia tra 1 000 e 4 000 euro per ogni 10 ore di lavoro supplementari.

- La proposta di rifusione prevede che l'**esecuzione** debba avvenire **entro** un termine, seppur meramente ordinatorio, di **sei settimane** dall'avvio del procedimento, decorso inutilmente il quale l'autorità giurisdizionale del luogo dell'esecuzione deve informare l'autorità centrale dello Stato membro richiedente, specificando i motivi.

- Le **decisioni sul ritorno** del minore emanate successivamente ad un provvedimento di non ritorno continuerebbero a fruire del **regime più rapido**, non essendo prevista la possibilità di opporsi al riconoscimento o all'esecuzione (**nuovi artt. 38, par. 2 e 40, par. 1, c. 2**), onde garantire l'interesse del minore a vedere eseguita in tempi rapidi una decisione che lo riguarda (così anche i **nuovi artt. 40-47**) .

Grazie per l'attenzione